

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n. 157-2020/A*

## **Verso una più libera circolazione degli atti stranieri alla luce del Regolamento U.E. 2016/1191: nuovi casi di esenzione dall'obbligo della Legalizzazione ed Apostille**

*di Valentina Pappa Monteforte*

*(Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 28/10/2020)*

### *Abstract*

Nel sistema delle fonti sempre più spazio è riservato alle norme di derivazione comunitaria. Le presenti riflessioni si propongono di illustrare brevemente le modifiche introdotte dal Regolamento U.E. 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, orientate verso una più agevole circolazione fra Paesi membri di taluni documenti.

\*\*\*

Il Regolamento U.E. 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (applicabile a partire dal 16 febbraio 2019), allo scopo di favorire una più rapida e semplice circolazione di taluni documenti pubblici, e relative copie autentiche, (per esempio un certificato di nascita, matrimonio, morte, ma sul punto si tornerà oltre) provenienti da un'autorità di uno Stato membro, prevede l'esclusione dall'obbligo della relativa legalizzazione/apostille.

Se dovessimo individuare una parola ricorrente nell'intero corpo regolamentare essa sarebbe "semplificazione".

Semplificazione? Sì, ma solo dal punto di vista del più agevole transito di taluni atti da un Paese europeo ad un altro. Il notaio non rischia di trasformarsi in un "raccolgitore" passivo di dati provenienti dall'estero, senza alcun tipo di potere in ordine al contenuto o autenticità del documento.

Per comprendere la concreta portata ed effetti del testo normativo val la pena ricordare – brevemente – in cosa consistono praticamente le procedure di legalizzazione/apostille.

Esse si configurano quali attestazioni in ordine alla qualità/autenticità di firma del soggetto "legalizzante", ma non incidono sul contenuto dell'atto a cui sono apposte.

Il nostro ordinamento già conosceva specifici casi di abolizione dell'obbligo dell'apposizione della formula "legalizzatrice", in presenza di specifiche convenzioni fra Stati (si ricordino, fra le altre, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969, ratificata dall'Italia con legge 12 aprile 1973 n. 176, Convenzione di Vienna del 30 giugno 1975, ratificata dall'Italia con la legge 2 maggio 1977 n. 342, Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con la legge 10 gennaio 1990 n. 106).

È possibile affermare, dunque, che il Regolamento U.E. 2016/1191 innova ma non troppo, aggiungendo – nei limiti dei documenti ai quali lo stesso si riferisce – nuove ipotesi di esclusione.

Ed, inverò, i “documenti pubblici” esentati dalla legalizzazione/apostille – stando alle parole del legislatore europeo - sono quelli funzionali all’accertamento di status/capacità e qualità personali e vengono riprodotti nell’elencazione meramente esemplificativa, di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, ferma l’espressa esclusione di ogni documento proveniente da un Paese terzo (non europeo).

Trattasi, dunque, di una “facilitazione” di natura formale, volta a rendere più pratica, ma non per questo meno sicura, la circolazione dei documenti fra Stati membri.

Quanto detto si ricava, testualmente, dal paragrafo 3 del predetto articolo 2, a tenore del quale: “Il presente regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalla autorità di un altro Stato membro”. Dunque, solo la circolazione del documento è più agevole, mentre il peso giuridico ad esso riconosciuto dovrà continuare a far i conti con i crismi propri di ciascun ordinamento nazionale.

Da qui, appare evidente il carattere prettamente “estrinseco” della “agevolazione” introdotta a livello Europeo, nell’ottica di una cooperazione fra Paesi membri.

Se, da una parte, è innegabile che il *nomen* “documento pubblico” è oltremodo generico, è parimenti non revocabile in dubbio che, dall’esemplificazione desumibile dal tenore letterale dell’articolo 2, il contenuto della tipologia di “atto” oggetto del testo legislativo non è di natura negoziale. Pertanto, anche se ai sensi dell’articolo 3 numero 1, lettera c, nel novero dei “documenti pubblici” vengono ricompresi anche gli atti notarili (provenienti da Paesi dell’Unione), essi risultano inclusi nel raggio d’azione della normativa in questione nei soli casi in cui il loro contenuto riguardi fatti, status e qualità personali, di cui al summenzionato articolo 2.

Il venire meno dell’obbligo della legalizzazione o della procedura semplificata di cui Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (Apostille) non reca con sé l’introduzione di un divieto circa l’applicazione delle procedure *de quibus*, ove richieste. L’articolo 17 del Regolamento, infatti, precisa che quest’ultimo “non pregiudica l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tali disposizioni”.

Sulla scia di una più rapida circolazione di tali atti fra Paesi membri, vi è – inoltre – la previsione di una forma di traduzione semplificata dei “documenti”, inverò nell’articolo 6 si legge dell’allegazione all’atto straniero, alternativamente:

- di un modulo “standard” multilingue, richiesto dalla persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, purché l’autorità nazionale a cui lo stesso è presentato ritenga che le informazioni in esso figuranti siano sufficienti. Sul punto bisogna ricordare che il panorama europeo già registrava la presenza di siffatti modelli, è il caso della Convenzione di Vienna del dì 8 settembre 1976, ratificata dall’Italia con legge 21 dicembre 1978 n. 870, che prevede il rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile.
- traduzione certificata effettuata da una persona qualificata, ai sensi del diritto di uno Stato membro.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 2, i moduli standard devono essere rilasciati da un'autorità e recare la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo e il timbro dell'autorità emittente. Essi sono annessi al Regolamento. Ad oggi ne esistono undici, ma non ricomprendono tutti gli elementi oggetto di una possibile "certificazione" ai sensi del predetto articolo 2, risultandone esclusi – ad esempio - quelli relativi al divorzio, nazionalità o annullamento del matrimonio.

I modelli, per espressa previsione dell'articolo 6, non hanno valore legale, avendo il solo scopo di rendere meno difficoltosa la traduzione, rimanendo assolutamente possibile che la stessa venga effettuata ad opera di una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro.

In merito a quest'ultima, l'articolo 24, paragrafo 1, dispone che ciascuno Stato membro comunichi alla Commissione, tra l'altro, le informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche (paragrafo 1 lettera f). I dati raccolti sono resi pubblici sul portale europeo della giustizia elettronica ([e-Justice.europa.eu](http://e-Justice.europa.eu), sezione dedicata ai documenti pubblici).

L'Italia, nella sua interlocuzione con la Commissione, stando ai dati acquisiti attraverso l'accesso al suddetto portale, afferma che "per le traduzioni certificate, i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento la conformità al testo straniero. L'autorità diplomatica o consolare ovvero il traduttore o l'interprete inseriranno i propri dati identificativi e apporranno la propria firma o il timbro dell'ufficio a cui appartengono unitamente alla firma, inserendo altresì una dichiarazione di responsabilità quanto al lavoro svolto.

Per le copie autentiche, il documento deve essere munito di attestazione di conformità all'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio". Così, in qualche modo, riprendendo – sebbene con dei profili di novità - il contenuto dell'articolo 33, comma 3, D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Stanti le concrete difficoltà operative nell'individuare il soggetto legittimato a rivestire la qualifica di "traduttore certificato" in uno stato diverso da quello in cui il documento deve essere presentato, l'articolo 24, paragrafo 1, lettera d, ha previsto la creazione di elenchi nei quali sono censiti, sulla base di ciascuna legislazione nazionale, i soggetti abilitati ad effettuare le richieste traduzioni (è sufficiente accedere al portale [e-Justice.europa.eu](http://e-Justice.europa.eu), già citato). Si sottolinea che l'Italia – a differenza di altri Paesi - non conosce un elenco pubblico di traduttori e interpreti, presso i Tribunali esistono, invece, albi dove questi possono iscriversi in qualità di consulente.

### **Cosa è cambiato, dunque, dopo il 16 febbraio 2019?**

- Rispetto alla Convenzione dell'Aja, ferma la possibilità di ricorrervi anche nei casi contemplati dal Regolamento 2016/1191, quest'ultima mantiene la sua piena applicazione in tutte le ipotesi non contemplate dal *corpus* normativo in commento (ad esempio in materia di procure) e/o riguardanti rapporti con Stati terzi (articolo 19, paragrafo 1);

- Rispetto agli accordi bilaterali o plurilaterali (fra i quali la Convenzione di Vienna del giorno 8 settembre 1976, come sopra citata) la nuova disciplina europea prevale nei limiti in cui si registra un'identità di ambito di applicazione (articolo. 19, paragrafo 2).

Dal punto di vista operativo professionale, di certo la possibilità di accedere in modo più semplice a taluni atti/certificati provenienti da Stati stranieri (europei), con una procedura di traduzione agevolata, è di supporto notevole al notariato, considerando i variegati aspetti che caratterizzano la funzione.

Si pensi, ad esempio, al caso della trascrizione in Italia di un matrimonio contratto in un altro Paese europeo (articolo 63, comma 2, lettera c, D.p.r. 3 novembre 2000 n. 396) e della volontà dei coniugi di procedere alla conclusione di una convenzione matrimoniale. Sicuramente, una più agevole trascrizione dell'atto di matrimonio consentirà di approdare più celermente al ricevimento del rogito ed alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 69, lettera b, D.p.r. 3 novembre 2000 n. 396.